

## NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

D.lgs. 28 lug. 1989, n. 271

(G.U. Serie gen. 5 ago. 1989, n. 182, Suppl., con avviso di rettifica in G.U. 28 set. 1989, n. 227)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

**3-bis. *Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale.***<sup>1</sup> – 1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**28. *Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio.***<sup>1</sup> – 1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

**1-bis.** Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> V. art. 97 c.p.p.

<sup>2</sup> Comma ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**45-bis. *Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza.*** – 1. [Nei casi previsti dall'art. 146-bis, commi 1 e 1-bis,]<sup>1</sup> la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.<sup>2</sup>

2. [La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'art. 127, c. 1, del codice.]<sup>3</sup>

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 146-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Parole soppresse dall'art. 1, c. 78, L. 23 giu. 2017, n. 103. La disposizione acquista efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della L. 103/2017 nella G.U. Successivamente, l'art. 2, c. 2, D.L. 25 lug. 2018, n. 91, conv. in L. 21 set. 2018, n. 108, ha disposto che l'efficacia delle disposizioni, di cui al citato art. 1, c. 78, L. 103/2017, è sospesa fino al 15 feb. 2019.

<sup>2</sup> Comma così modif. dall'art. 1, c. 78, L. 23 giu. 2017, n. 103. V. nota 1.

<sup>3</sup> Comma abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>4</sup> Comma così modif. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**45-ter. *Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.***<sup>1</sup> – 1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**55. *Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo.*** – 1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'art. 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma [e il testo del fonogramma]<sup>1</sup> previsto dall'art. 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

<sup>1</sup> Parole soppresse dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022

**56-bis. Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore.**<sup>1</sup> – 1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1. La relazione deve contenere:
  - a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;
  - b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;
  - c) il nome e cognome del destinatario;
  - d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;
  - e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;
  - f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.
3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.
4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**63-bis. Comunicazione di cortesia.**<sup>1</sup> – 1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

- 64. Comunicazione di atti.**<sup>1</sup> – 1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.
2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più

celere nelle forme previste dall'articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

<sup>1</sup> Articolo così sost. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**64-bis. Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile.**<sup>1</sup> – 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.<sup>2</sup>

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Rubrica così modif. dall'art. 6, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 36, D.lgs. 149/2022, come modif. dall'art. 1, c. 380, L. 29 dic. 2022, n. 197, le disposizioni del D.lgs. 149/2022 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al 28 feb. 2023.

<sup>2</sup> Comma così sost. dall'art. 6, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. V. nota 1.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 6, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. V. nota 1.

**64-ter. Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini.**<sup>1</sup> – 1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.».
3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.».

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**86. Vendita o distruzione delle cose confiscate.** – 1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili.<sup>1</sup>

- 1-*bis*. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.<sup>2</sup>
2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

<sup>1</sup> Periodo aggiunto dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>2</sup> Comma ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**104-bis. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio.**<sup>1</sup> – 1.

In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.<sup>2</sup>

- 1-*bis*. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.<sup>3,4</sup>

- 1-*ter*. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.<sup>5</sup>

- 1-*quater*. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-*bis* del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. [Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno].<sup>4</sup>

- 1-*quinqies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.<sup>6</sup>

- 1-*sexies*. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo

si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-*bis* del codice.<sup>6,7</sup>

<sup>1</sup> Rubrica così modif. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>2</sup> Comma così modif. dall'art. 30, c. 2, L. 17 ott. 2017, n. 161, e dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>3</sup> Comma così sost. dall'art. 373, c. 1, D.lgs. 12 gen. 2019, n. 14, a decorrere dal 16 lug. 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, c. 1, D.lgs. 14/2019, e così modif. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>4</sup> Ai sensi del D.L. 2 gen. 2023, n. 2: **6. Disposizioni in materia di sequestro.** – 1. All'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1-*bis*.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-*bis*.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.».

**7. Disposizioni in materia di responsabilità penale.** – 1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

<sup>5</sup> Comma aggiunto dall'art. 30, c. 2, L. 17 ott. 2017, n. 161.

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 6, c. 3, lett. a), D.lgs. 1 mar. 2018, n. 21.

<sup>7</sup> Comma così sost. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**110-ter. Informazione sulle iscrizioni.**<sup>1</sup> – 1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**110-quater. Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative.**<sup>1</sup> – 1. Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.



**125. Richiesta di archiviazione.**<sup>1</sup> – [1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.]

<sup>1</sup> Articolo abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**127. Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.**<sup>1,2</sup> – 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

- a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;
- b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;
- c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

- a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
- b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
- c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
- d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
- e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
- f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

<sup>1</sup> V. art. 412 c.p.p.

<sup>2</sup> Articolo così sost. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**127-bis. Avocazione e criteri di priorità.**<sup>1</sup> – 1. Nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte di appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**132-ter. Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo.**<sup>1</sup> – 1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**133. Notificazione del decreto che dispone il giudizio.** – [1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'art. 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.]<sup>1</sup>

1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei

confronti dei dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 314, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del c.p. e dall'art. 3 della L. 9 dic. 1941, n. 1383.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Comma abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>2</sup> Comma ins. dall'art. 3, c. 5, L. 27 mar. 2001, n. 97 e così modif. dall'art. 1, c. 79, L. 6 nov. 2012, n. 190.

**134. Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso.**<sup>1</sup> – [1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima.]

<sup>1</sup> Articolo abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

- 141. Procedimento di oblazione.**<sup>1</sup> – 1. Se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.
2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.
3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato.
4. Quando è proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3, del codice.
- 4-bis.** In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice.<sup>2</sup> Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

<sup>1</sup> Articolo così sost. dall'art. 53, L. 16 dic. 1999, n. 479.

<sup>2</sup> Periodo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**141-bis. Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero.**<sup>1</sup> – 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

**1-bis.** Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis del codice.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Rubrica così modif. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**141-ter. Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova.** – 1. Le funzioni dei

servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

- 1-*bis*. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 464-*ter*.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.<sup>1</sup>
2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.
4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.
5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.
6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-*septies* del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

<sup>1</sup> Comma ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

#### **142. Citazione dei testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso.**<sup>1</sup> – 1.2

2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 del codice è richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.
3. L'atto di citazione contiene:
  - a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;
  - b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
  - c) il giorno, l'ora e il luogo della comparazione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
  - d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli artt. 198, 210 e 226 del codice;
- d-bis*) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita;<sup>3</sup>
- e) l'avvertimento che, fuori del caso previsto dalla lettera *d-bis*), in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'art. 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.<sup>4</sup>
4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3, lettere b), c), d), *d-bis*)<sup>5</sup>, e) nonché l'indicazione dell'imputato.

<sup>1</sup> Articolo così modif. dall'art. 2, D.L. 8 giu. 1992, n. 306, conv. in L. 7 ago. 1992, n. 356.

<sup>2</sup> Comma abrog. dall'art. 2, D.L. 8 giu. 1992, n. 306, conv. in L. 7 ago. 1992, n. 356.

<sup>3</sup> Lettera ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.



<sup>4</sup> Lettera così modif. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>5</sup> Parola ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**143-bis. Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.**<sup>1,2</sup> – 1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice, ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 14, c. 1, L. 28 apr. 2014, n. 67. Si veda altresì l'art. 15-*bis* alla L. 67/2014 introdotto dall'art. 1, L. 11 ago. 2014, n. 118.

<sup>2</sup> Rubrica così modif. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>3</sup> Comma così modif. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**145. Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti.** – 1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.  
2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce<sup>1</sup> il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

<sup>1</sup> Parola così modif. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**146-bis. Partecipazione al dibattimento a distanza.**<sup>1</sup> – 1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4)<sup>2</sup>, del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone.<sup>2</sup>

1-*bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata.<sup>2</sup>

1-*ter*. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* del presente articolo qualora lo ritenga necessario.<sup>3</sup>

1-*quater*. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis*, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.<sup>3</sup>

2. [Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza.]<sup>4</sup>

3. [Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.]<sup>4</sup>

4. [È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.]<sup>4</sup>

4-*bis*. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle [altre] parti private e ai loro difensori di

intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.<sup>3</sup>

5. [Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.]<sup>4</sup>

6. [Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al c. 3 ed al secondo periodo del c. 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interPELLA, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice.]<sup>4</sup>

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.

<sup>1</sup> Si veda l'art. 27, L. 3 ago. 2007, n. 124.

<sup>2</sup> Comma così sost. dall'art. 1, c. 77, L. 23 giu. 2017, n. 103. La disposizione acquista efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della L. 103/2017 nella G.U., fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, c. 1, e 416-bis, c. 2, del c.p., nonché di cui all'art. 74, c. 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ott. 1990, n. 309, e successive modificazioni. Successivamente, l'art. 2, c. 2, D.L. 25 lug. 2018, n. 91, conv. in L. 21 set. 2018, n. 108, ha disposto che l'efficacia delle disposizioni, di cui al citato art. 1, L. 103/2017, è sospesa fino al 15 feb. 2019.

<sup>3</sup> Comma ins. dall'art. 1, c. 77, L. 23 giu. 2017, n. 103. V. nota 2; poi il comma è stato così modif. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>4</sup> Comma abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**147-bis. Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso.** – 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.<sup>1</sup>

2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza.<sup>2</sup>

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal c. 2 nei seguenti casi:

a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'art. 13, c. 1, del D.L. 15 gen. 1991, n. 8, conv. con modif. dalla L. 15 mar. 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto legge;<sup>3</sup>

a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia;<sup>4</sup>

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'art. 3 del D.lgs. 29 mar. 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il

giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, c. 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, c. 3-*bis*, o dall'art. 407, c. 2, lett. a), n. 4 del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti di cui al medesimo art. 51, c. 3-*bis*,<sup>5</sup> o dall'art. 407, c. 2, lett. a), n. 4, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.

c-*bis*) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.<sup>6</sup>

4. [Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall'art. 146-*bis*, commi 3, 4 e 6.]<sup>7</sup>

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, c. 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.

<sup>1</sup> Comma ins. dall'art. 8, L. 13 ago. 2010, n. 136.

<sup>2</sup> Comma così sost. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>3</sup> Lettera così sost. dall'art. 11, L. 13 ago. 2010, n. 136.

<sup>4</sup> Lettera ins. dall'art. 24, L. 11 gen. 2018, n. 6.

<sup>5</sup> Lettera così modif. dall'art. 8, D.L. 18 ott. 2001, n. 374, conv. con modif. in L. 15 dic. 2001, n. 438.

<sup>6</sup> Lettera ins. dall'art. 8, L. 13 ago. 2010, n. 136.

<sup>7</sup> Comma abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**147-quater. *Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza.***<sup>1</sup> – 1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**154. *Redazione non immediata dei motivi della sentenza.*** – 1. Nei casi previsti dall'art. 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.

2. L'estensore rende disponibile la bozza della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.<sup>1</sup>

3. [La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale.]<sup>2</sup>

4. Il presidente e l'estensore[, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta,]<sup>3</sup> sottoscrivono la sentenza.

4-*bis*. Il presidente della Corte d'Appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'art. 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del Tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Comma così modif. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>2</sup> Comma abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>3</sup> Parole soppresse dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

<sup>4</sup> Comma ins. dal D.L. 24 nov. 2000, n. 341, conv. con modif. in L. 19 gen. 2001, n. 4.

**164. Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli.**<sup>1</sup> – [1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'art. 584 del codice.

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.
3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione.
4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.]

<sup>1</sup> Articolo abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**165-ter. Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice.**<sup>1</sup> – 1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**167-bis. Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice.**<sup>1</sup> – 1. L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**175-bis. Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice.**<sup>1</sup> – 1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

**181-bis. Modalità di pagamento delle pene pecuniarie.**<sup>1</sup> – 1. 1. Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione.

2. Le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

- 205-ter. Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero.**<sup>1</sup> – 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 133-ter del codice.<sup>2</sup>
2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha la possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.
  3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.
  4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice.
  5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 133-ter del codice.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 16, L. 5 ott. 2001, n. 367.

<sup>2</sup> Comma così modif. dall'art. 41, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.